

**Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento
del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione**

Art. 1

1. Queste disposizioni contengono la disciplina di organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione in conformità a quanto stabilito dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

Art. 2

1. Il Comitato è costituito:

- a) dagli esperti incaricati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2001;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente per l'attività normativa, con funzioni di Presidente, che garantisce il supporto tecnico-amministrativo al Comitato stesso.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 della l.r. 20/2001, il Comitato dura in carica per la durata della legislatura e termina alla data di insediamento del Presidente della Giunta conseguente al rinnovo del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, salvo eventuali rinunce o revoche motivate degli incarichi.

Art. 3

1. Il Comitato coadiuva il Presidente e la Giunta regionale nell'elaborazione delle iniziative legislative e normative di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonché nella verifica di fattibilità degli atti legislativi proposti. In particolare il Comitato assolve i seguenti compiti:

- a) fornisce il necessario supporto nella elaborazione di iniziative legislative e regolamentari, compresa l'analisi tecnico normativa delle stesse;
- b) coadiuva il Presidente e la Giunta regionale nelle questioni di rilievo istituzionale, anche con riguardo a quelle trattate nelle conferenze delle Regioni e delle Province autonome e nelle conferenze Stato-Regioni e Unificata;
- c) esamina e fornisce il proprio orientamento in relazione alle questioni di carattere generale poste dal Presidente, dalla Giunta e dalle strutture della Giunta regionale sulle materie di competenza regionale.

2. Le valutazioni sulle questioni di cui al comma 1, lettera c), non hanno carattere vincolante e sono espresse, di norma, entro sessanta giorni dalla loro sottoposizione del Comitato.

Art. 4

1. Il Comitato si riunisce e opera, in forma collegiale, di norma almeno due volte al mese, con collegamenti anche da remoto. Ai fini dello svolgimento delle sedute, i componenti sono tenuti a presentare contributi scritti riferiti ai temi posti all'ordine del giorno.
2. I lavori del Comitato sono improntati alla massima semplificazione delle procedure e alla maggiore speditezza possibile.
3. Su indicazione del Presidente del Comitato, i componenti dello stesso possono essere chiamati anche singolarmente o in sottogruppi a trattare questioni specifiche.
4. Qualora il Presidente del Comitato lo ritenga necessario, alle riunioni possono partecipare i dirigenti della struttura organizzativa interessata agli argomenti trattati.
5. In caso di urgenza motivata, il Presidente del Comitato può richiedere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente della struttura competente per l'attività normativa.
7. Il Presidente del Comitato può indicare ulteriori modalità di funzionamento dello stesso.

Art. 5

1. La rinuncia all'incarico avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata da inviare al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al dirigente della struttura competente per l'attività normativa.
2. Costituiscono motivo di revoca dell'incarico l'inosservanza delle modalità di funzionamento del Comitato nonché specifiche inadempienze degli obblighi connessi all'incarico stesso.
3. Il Comitato continua a operare anche nelle more della sostituzione di un suo componente.

Art. 6

1. I componenti del Comitato sono tenuti ad astenersi dalla trattazione delle questioni per le quali può verificarsi un conflitto di interessi.

2. Nello svolgimento dell'attività del Comitato, i componenti sono tenuti alla riservatezza relativamente al contenuto di atti e informazioni di cui vengano a conoscenza.

3. Nello svolgimento dell'attività del Comitato, i componenti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Giunta regionale.